

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE
SEDE LOCALE DELLA COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

CONVENZIONE PER GLI ANNI ACCADEMICI

2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027

Tra

la Comunità Valsugana e Tesino (di seguito denominata “Comunità”) rappresentata dal Segretario generale, dr.ssa Sonia Biscaro, a ciò autorizzata con decreto del Presidente n. _____ di data _____

e

la Fondazione Franco Demarchi (di seguito denominata “Fondazione”), rappresentata dal Presidente, sig. Federico Samaden, a ciò autorizzato con deliberazione del Collegio dei Membri Istituzionali n. 2 di data 22/12/2020, viene stipulata la seguente convenzione.

Art. 1

La Comunità e la Fondazione collaborano per offrire alla popolazione attività di educazione, formazione e supporto per la valorizzazione delle competenze al fine di promuovere la crescita personale, civica e sociale e l'esercizio efficace della cittadinanza attiva.

Art. 2

Con riferimento alla popolazione adulto/anziana, la Comunità sostiene l'Università della terza età e del tempo disponibile del Trentino (UTETD) concordando azioni ed attività da svolgere sul proprio territorio in coerenza con le linee del PROGETTO CULTURALE la cui titolarità appartiene alla Fondazione.

A questo scopo vengono attivate sedi locali dell'UTETD nei Comuni di Borgo Valsugana, Castel Ivano, Cinte Tesino e Roncegno Terme, alla quale tutti i cittadini di età superiore ad anni 35 possono accedere previa regolare iscrizione.

Art. 3

L'UTETD è un PROGETTO CULTURALE che la Fondazione gestisce senza finalità di lucro, i cui costi sono coperti dai partecipanti attraverso le quote di iscrizione, dalle amministrazioni comunali che ospitano una sede locale UTETD e dalla Fondazione stessa, attraverso l'utilizzo di finanziamenti legati all'accordo di programma con la Provincia Autonoma di Trento.

Le quote di iscrizione a carico dei partecipanti sono definite annualmente dalla Fondazione.

Art. 4

La Fondazione si impegna:

- a) a programmare, promuovere, gestire e valutare con cadenza annuale le attività formative presso la sede locale in linea con le finalità istituzionali ed il PROGETTO CULTURALE UTETD;
- b) a presentare alla Comunità, prima dell'inizio delle attività concordate con gli iscritti e con l'Amministrazione comunale, il piano didattico, il preventivo dei

- costi a carico della Comunità e l'indicazione delle quote di iscrizione a carico dei partecipanti;
- c) a presentare, al termine delle attività, un rendiconto amministrativo con il dettaglio dei costi effettivamente sostenuti nell'anno accademico e imputabili alla Comunità;
 - d) a garantire agli iscritti alla sede locale il diritto di accesso a tutte le manifestazioni culturali realizzate in Trentino in ambito UTETD;
 - e) a gestire tutte le attività tra le quali: incontri di valutazione e programmazione formativa con iscritti, docenti ed amministrazioni, sviluppo e innovazione del PROGETTO CULTURALE, organizzazione, gestione e valutazione delle attività, selezione e coordinamento dei docenti, gestione amministrativa e fiscale degli incarichi, gestione di altri fornitori, gestione convenzioni con i comuni, cura editoriale delle pubblicazioni, spedizione delle pubblicazioni, attività di monitoraggio delle presenze, richiesta di aule o strutture attrezzate per attività di laboratorio, richiesta palestre, organizzazione di lezioni sul posto, gestione delle coperture assicurative, partecipazione e condivisione con altre esperienze italiane ed internazionali di educazione degli adulti.

Art. 5

La Comunità si impegna a trasferire alla Fondazione, a parziale sostegno dell'attività di cui al precedente art. 4 del presente atto, entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione di idonea documentazione, il 50% del costo complessivo della spesa effettivamente sostenuta per ciascuna sede attivata. Sono escluse dal finanziamento le spese relative alle attività motorie eventualmente inserite nei piani di attività delle sedi.

Art. 6

Il finanziamento per attività formative, da parte della Comunità, costituisce riconoscimento dell'idoneità dell'attività formativa finanziata al soddisfacimento del requisito di cui all'art. 10, n. 20), del D.P.R. 633/1972 per fruire del regime di esenzione dell'IVA.

I rimborsi in esame, esenti da iva a sensi dell'art. 10 del dpr 26.10.1972, n. 633, non sono soggetti a fatturazione in quanto la Fondazione si avvale della dispensa per le operazioni esenti in base all'art. 36 bis del citato D.P.R..

Art. 7

La Fondazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

La Fondazione si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Comunità ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento dei propri contraenti (docenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, nel caso in cui ne venisse formalmente a conoscenza.

Art. 8

La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha durata di n. 3 anni accademici.

Art. 9

La soluzione di eventuali controversie derivanti dal presente accordo è demandata all'autorità giudiziaria del Foro di Trento.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della parte II della tariffa di cui al D.P.R. 26.04.1986 n.131.

Per la Fondazione
il Presidente
Federico Samaden

Per la Comunità
il Segretario generale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.m..